



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ordinanza ingiunzione

Nr. 106/2019

Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.18 della L.689/1981

Rif.to SPV NR. 37219/2018 REGIONE CARABINIERI FORESTALE STAZIONE SAN SEVERINO MARCHE

IL SEGRETARIO COMUNALE

In ottemperanza al Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Municipale nr. 869/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.4 comma 1 lett. l);

Visto il verbale di accertamento nr. 37219 del 12/01/2018 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di San Severino Marche a carico di *...omissis...*, nata a *..omissis..* in data *..omissis..*, residente a *..omissis....*, quale legale rappresentante della *...omissis....* con sede legale *...omissis..* avente ad oggetto la violazione dell'art.2 c.1 e 12 c.1° L.R. 01dicembre 1997 nr.71 – natura dell'infrazione "Attività di cava non autorizzata";

Visto il rapporto ed allegati verbali ex art. 17 L.689/1981 redatti dagli agenti accertatori i quali riportano i fatti e le modalità di accertamento;

Constatata la regolarità della contestazione e notificazione del verbale occorsa in data 24/01/2018;

Preso atto degli scritti difensivi a firma del legale rappresentante della società *..omissis..* del 20/02/2018, assunti al protocollo comunale al nr. 5241 del 24/02/2018 nei quali la *..omissis...* a propria difesa eccepisce che:

- nel mese di dicembre 2017 sono stati effettuati da parte della ditta *...omissis..* interventi di manutenzione ordinaria della strada vicinale ad uso pubblico nr. 126 in Località Ugliano di San Severino Marche;
- sono stati effettuati in detta strada interventi di miglioramento della viabilità;
- i suddetti lavori hanno riportato del terreno di natura e consistenza agricola prelevato dalla particella 133 fg.74 di proprietà della ditta *..omissis...* per la sistemazione della sede stradale e la chiusura di avvallamenti e buche ivi presenti;
- ad avviso della società le opere di manutenzione stradale non necessitavano di alcuna autorizzazione perché da ricomprendere tra le attività classificate di "edilizia libera" di cui all'art. 6 del DPR380/01;
- si contesta quanto indicato nel verbale dai Carabinieri Forestale circa la natura di materiale detritico del terreno agricolo di proprietà della ditta *..omissis...* utilizzato in parte per l'esecuzione dei suddetti lavori di sistemazione della sede stradale;



- il parziale utilizzo dei terreni prelevati dai campi di proprietà della ditta non costituisce affatto attività di cava senza necessità di autorizzazione ai sensi della L.R. 71/97 vista la loro natura e consistenza di terreno agricolo;

Preso altresì atto delle controdeduzioni della Regione Carabinieri Forestale Marche – Stazione di San Severino Marche assunti al protocollo nr. 8093 del 24/03/2018 nella quale gli agenti accertatori relazionano che:

- in data 12/01/2018 una pattuglia notava in località Ugliano una grossa buca in un terreno adibito al pascolo, nelle vicinanze del bivio che conduce a Località “Le Cave”, l’escavazione di una buca delle dimensioni di circa 14 ml x 10 ml per una profondità di circa 2 ml;
- Risultano essere stati scavati 157 mc di materiale, classificato dai verbalizzanti quale materiale detritico ex art.1 D.G.R.M. N.1300/2004, non più presente sul posto;
- Nel caso di specie lo scavo non era stato autorizzato anche se il materiale è stato utilizzato per opere lecite come asserito dal ricorrente;
- L’accollo e l’utilizzo del materiale per i lavori posti in essere dalla società..omissis.... non può essere chiamata a scusante in quanto l’applicazione della norma prescinde dalla destinazione finale del materiale;

Considerate inoltre le deduzioni del responsabile dell’Ufficio Urbanistica Ing. Mario Poscia prot. int nr. 42 del 15/05/2018 nelle quali viene comunicato che:

- Le opere di manutenzione straordinaria della strada da effettuarsi in zona a tutela paesaggistica necessitavano di preventivo deposito di una SCIA , presentata al prot. nr. 33928 del 13/11/2017 a completamento del permesso 2014/151 del 15/11/2014;
- L’apertura di una grossa buca per l’estrazione di materiale, sebbene a detta della ditta ricorrente utile all’esecuzione delle opere autorizzate di “manutenzione straordinaria della strada”, non è stata autorizzata ai fini paesaggistici né è stata legittimata dalla CILA depositata;

Ritenuto, pertanto, che le ragioni addotte dalla società ..omissis... non possano essere ritenute sufficienti ad eliminare la sua responsabilità in relazione a quanto contestato poiché:

- l’apertura della buca per l’estrazione di materiale necessario ai lavori di manutenzione straordinaria della strada non è stata autorizzata né può considerarsi tale autorizzazione insita nella CILA depositata per la manutenzione straordinaria della strada in quanto soltanto quest’ultima deve ritenersi legittimamente realizzata in forza di detta CILA e per la quale ai sensi del DPR 31/2017 non necessitava una specifica e preventiva autorizzazione paesaggistica;
- a prescindere dalle caratteristiche del materiale di risulta ed al fatto che questo sia stato utilizzato per la sistemazione del sottofondo stradale l’attività di scavo effettuata dalla ditta..omissis... non è supportata da alcun atto autorizzatorio e quindi da considerarsi come attività illegittima sebbene utilizzato per attività lecite (la sistemazione del sottofondo stradale);
- la mancanza di valido titolo autorizzatorio allo scavo fa assorbire anche la doglianza relativa al materiale di risulta estratto dal terreno: a prescindere dal fatto che esso fosse detritico o di altra natura la mancanza di autorizzazione all’apertura di una buca per l’estrazione di materiale rende l’attività illecita e come tale sottoposta a sanzione;
- le fatture di acquisto e le bolle di consegna allegate, relative all’acquisto di materiale litoide utilizzato per la esecuzione dei lavori suddetti, non escludono l’attività estrattiva non autorizzata, circostanza questa, peraltro confermata dalla ditta..omissis.. anche negli scritti difensivi.

Alla luce di quanto sopra esposto;

Visto l’art.11 della L. 689/1981, sui criteri applicabili nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo;



Visto l'art.7 bis e 107 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

A ..omissis.. nella persona del responsabile legale ..omissis..., in premessa generalizzata, di pagare la somma di € **2711/00** (euro duemilasettecentoundici di cui €2.700/00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ed €11/00 per spese di procedura e notifica) quale sanzione relativa al **P.v.n. 32719 del 12/01/2018** emesso dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di San Severino Marche per violazione della legge Regionale 01 dicembre 1997 nr. 71 artt.2 c1° e 12 c.1° (attività di cava non autorizzata), come previsto dall'art.11 L.689/1981 e per quanto in premessa indicato;

INGIUNGE

Alla medesima nella qualifica di cui sopra di versare la somma di € **2.711/00 (duemilasettecentoundicieuro)** sul C.C.P. n. 13820626 intestato al Comune di San Severino Marche – Comando di Polizia Municipale o presso la Tesoreria comunale – UBI BANCA sita in Piazza del Popolo esibendo copia della presente ordinanza, **entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza.**

Si avverte che nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto verranno predisposti gli atti esecutivi previsti dall'art.27 della L.689/1981.

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al Giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notificazione, con le modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 150 del 01/09/2011.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo pretorio del Comune di San Severino Marche per quindici (15) giorni e pubblicata sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Commissario Sinobaldo Capaldi.

San Severino Marche, 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Venanzio Scuderini